

Schema allegato alla determina

Protocollo d'intesa AI SENSI ART. 23 BIS, COMMA 7 - D.L.VO 165/2001 e ss.mm.ii TRA L' ASL SASSARI E L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA PER L'ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI PERSONALE PRESSO L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA

Con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

L'Azienda Sanitaria Locale n.1 di Sassari, di seguito indicata con ASL di Sassari, con sede legale in Sassari, Via Cattalochino, 9/11 - 07100 Sassari C.F. e P.IVA 02884000908 rappresentata dal Direttore Generale Dott. Flavio Sensi domiciliato per la carica presso la medesima

E

L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, con sede legale in Parma, via Gramsci n. 14, C.F. e P.I. 01874240342 rappresentata dalla Dott.ssa Oddi Laura Direttore f.f. S.C. Area Giuridica su delega del Direttore Generale Massimo Fabi, come da delibera n. 725/2021;

PREMESSO CHE:

- l'art. 15, comma 1, della Legge 241/1990 prescrive che: "Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

DATO ATTO CHE l'utilizzo di personale pubblico attraverso convenzioni per attività di interesse comune si inquadra in un "favor legislatoris" che trova conferma:

- nell'art. 23 bis comma 7 del D.lgs. n. 165/2001 il quale prevede che "sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private";
- nell'art. 30, comma 2-sexies del D.lgs. 165/2001 il quale dispone che "Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto";

CONSTATATO CHE:

- l'art. 53, del medesimo D.lgs. 165/2001 prevede che "Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettate dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'articolo 23-bis del presente decreto";
- la medesima norma citata prescrive che "I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza";

CONSIDERATO CHE è stata acquisita la disponibilità della figura professionale della Sig.ra Dal Medico Alida per svolgere la propria attività lavorativa presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma al fine di sviluppare le proprie competenze nell'ambito dei comparti operatori e di traslare tale esperienza nell'Azienda di appartenenza mediante assegnazione temporanea di cui all'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs 165/2001 e ss.mm.ii., per un periodo di mesi dodici e precisamente a decorrere dal 01^ Novembre 2023 per l'intero orario di lavoro;

ACQUISITO:

- dall'ASL di Sassari, mediante la sottoscrizione del presente accordo, parere positivo alla richiesta di assegnazione temporanea a tempo pieno della dipendente Sig.ra Dal Medico Alida per un periodo di 12 mesi per il periodo **dal 01/11/2023 al 31/10/2024** ai sensi dell'art. 23 bis, comma 7 del D.Lgs 165/2001 e smi;

- altresì il consenso della dipendente interessata Sig.ra Dal Medico Alida all'assegnazione temporanea di cui sopra;

PRESO ATTO della complessità dei comparti operatori dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e del continuo aggiornamento e innovazione tecnologica che li caratterizza e che ne determina il fabbisogno di personale inserito ;

CONSIDERATO CHE l'esperienza lavorativa nei comparti operatori di altri enti permette un proficuo confronto professionale che si inserisce nell'ambito degli obiettivi di miglioramento continuo proprio delle Aziende Sanitarie
rappresentando un comune interesse dell' Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e dell'Asl di Sassari;

PRECISATO CHE:

- il presente accordo non altera la titolarità del rapporto di lavoro (il quale resta in capo all' Asl di Sassari) e non comporta l'ingresso di nuovo personale con la creazione di rapporti di lavoro nell'ambito del SSN, consentendo viceversa un migliore utilizzo delle risorse già in forza nel settore pubblico, nei limiti di un unico rapporto di lavoro;
- il rapporto instaurato non necessita della sottoscrizione di un nuovo contratto, ma risulta sufficiente un atto negoziale tra amministrazioni, quale la presente convenzione, ove il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'Ente originario, tuttavia rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze di un solo datore di lavoro pubblico

Le parti, tutto ciò premesso

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue

ART. 1

Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto l'utilizzazione in assegnazione temporanea a tempo pieno per 36 ore settimanali da parte dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma della Sig.ra Dal Medico Alida, dipendente a tempo pieno presso la ASL di Sassari con la qualifica di Infermiere - Area dei professionisti della Salute e dei funzionari - CCNL comparto Sanità 2019-2021 .
La dipendente farà capo e riferimento per le funzioni svolte all'Azienda Ospedaliero-universitaria di Parma.

ART. 2

Durata

La durata del presente protocollo è di 12 mesi con decorrenza 01/11/2023 e fino al 31/10/2024.
La durata del presente accordo potrà subire variazioni in accordo tra le due amministrazioni interessate e potrà essere oggetto di rinnovo previo comune accordo fra le parti attraverso mero scambio di corrispondenza.

ART. 3

Organizzazione e articolazione del servizio

Le prestazioni lavorative della dipendente verranno rese, di norma presso la Sede dell'Ente utilizzatore con le modalità e gli orari che verranno impartiti dallo stesso .

ART.4

Rapporti Finanziari tra gli enti

Gli oneri relativi al trattamento fondamentale ed eventuale accessorio saranno direttamente a carico dell'Azienda Ospedaliero-universitaria di Parma.

Art. 5

Controversie

In caso di controversie si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e alle norme contrattuali applicate.

Art. 6

CESSAZIONE

La convenzione potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti. La cessazione della convenzione potrà essere richiesta, in qualsiasi momento, anche da un solo Ente con atto dell'Organo competente. In questo caso la cessazione del rapporto convenzionale avrà decorrenza dalla data da concordare e, comunque, entro un mese dalla comunicazione all'altro Ente dell'atto di recesso.

Art. 7

NORMA FINALE

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Il presente atto viene stipulato in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 1 c. 1 lett. S) del D.lgs. 82/2005 e s.m., secondo quanto disposto dall'art. 15 della Legge 241/1990, così come modificato dal D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012 e s.m.i.
Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ASL di Sassari	Per l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma
<i>Il Direttore Generale</i> <i>Dott. Flavio Sensi</i>	<i>Il Direttore F.F. della S.C. Area Giuridica</i> <i>Dott.ssa Oddi Laura</i>